

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-955 del 17/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2023-776 DEL 16/02/2023 ADOTTATA DA ARPE PER LA DITTA SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA SPA PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-977 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.21063/2024

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2023-776 DEL 16/02/2023 ADOTTATA DA ARPE PER LA DITTA "SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA SPA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-776 del 16/02/2023 adottata da ARPAE per la Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA SPA**" per l'attività di allevamento bovini da latte e annesso caseificio per la produzione di formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte, svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Montecchio Emilia - Strada Aiola n.17 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA SPA**" al PG/100137 del 31/05/2024 con la quale la stessa comunica che i tecnici specializzati della Ditta che si occupa della manutenzione degli impianti termici presenti in azienda, ha verificato che la taratura del bruciatore identificato come emissione E6 si attesta a 770 KW di potenza termica massima e non 1116 KW come autorizzato e chiede pertanto il declassamento della sua potenza.

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-776 del 16/02/2023 adottata da ARPAE ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 intestata alla ditta "**SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA SPA**" per gli impianti ubicati nel Comune di Montecchio Emilia - Strada Aiola n.17 - Provincia di Reggio Emilia come da relazione allegata alla richiesta e di modificare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- l'Allegato 1 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituito dal seguente Allegato 1:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA Spa**" è autorizzata a svolgere l'attività di **allevamento di bovini da latte e produzione di formaggio** negli impianti ubicati nel Comune di **Montecchio Emilia – Via Strada Aiola n.17** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ALLEVAMENTO STALLA STABULAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA					
E2	VASCHE IN CEMENTO SCOPERTE	EMISSIONE DIFFUSA					
E3	PLATEA SCOPERTA	EMISSIONE DIFFUSA					
E4	SILOS	EMISSIONE DIFFUSA					
E5	CALDAIA SALA MUNGITURA A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	CALDAIA CENTRALE TERMICA CASEIFICIO DA 770 KW A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E7	CALDAIA CENTRALE TERMICA CASEIFICIO A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E8	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

1) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel gruppo elettrogeno E8 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa, certificato con apposito documento dal fornitore.

2) Per le emissioni diffuse derivanti dalla stabulazione, dagli stoccaggi liquami e dall'utilizzazione agronomica degli effluenti la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa.

3) Relativamente alla stalla ed alla stabulazione degli animali la paglia dovrà essere mantenuta asciutta, in quantitativo sufficiente a mantenerla palabile ed asciutta.

4) Inoltre si richiede che vengano adottati i seguenti accorgimenti:

- Tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilive adiacenti ai capannoni devono essere mantenuti in buone condizioni operative e di pulizia e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- I depositi e gli stoccaggi di materiali potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a evitare dispersioni polverulente.
- Il carico di mangimi, cereali e farine deve avvenire preferibilmente per caduta all'interno dei silos.
- Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite da fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi, scarti o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- Le vasche impermeabili aventi Rapporto S/V > 0,2 esistenti, devono essere dotate di copertura entro le scadenze temporali previste dall'art. 22 c. 1 lettera a) delle norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 e dalle successive disposizioni.
- Devono inoltre essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/91768 del 01/06/2022 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 22/06/2022 al PG/102776 e in data 08/07/2022 al PG/113691.

7) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-776 del 16/02/2023 adottata da ARPAE.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-776 del 16/02/2023 adottata da ARPAE ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.